



COMUNE DI LUNI
PROVINCIA DELLA SPEZIA

NUOVO REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.08.2013
modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 07 del 14.04.2016 e n. 45 del 21.12.2020

CAPO I

DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1.

Il presente Regolamento contiene le norme di esclusiva competenza del Comune - in conformità al D.P.R. 285/1990 - ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare dirette a disciplinare il servizio di Polizia Mortuaria e i servizi funebri cimiteriali.

ART. 2

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte resa da parte dei familiari o da chi per essi, contenute nel Titolo VII del Regio Decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro avviso, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3. Quando il decesso sia avvenuto senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
4. L'obbligo della denuncia di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
5. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
6. Entro 30 giorni il Comune ove è avvenuto il decesso deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria Locale diversa da quella in cui è ricompreso il Comune di LUNI, quest'ultimo deve inviare copia della scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale di residenza. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 3

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 2 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.

ART. 4

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'autorità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta alla sepoltura.

ART. 6

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui al precedente art. 5.

ART. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del R.D. n. 1238/1939, si seguono le procedure stabilite dagli articoli precedenti.
2. I permessi di trasporto e seppellimento di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 8

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia, di cui alla Legge 29/12/1993 n. 578 e alla Legge n. 91 del 1/4/1999 e ss mm e ii.
2. Nei casi di morte improvvisa e quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non ne accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Azienda sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nei casi di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 9

1. I depositi di osservazione e gli obitori, di cui il Comune deve disporre per le funzioni e le finalità previste dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. 285/1990, possono essere istituiti nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

ART. 10

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

CAPO III

IL TRASPORTO

ART. 11

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al custode del Cimitero.
Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune, è autorizzato dal Sindaco. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione, sulla scorta della quale l'ufficiale di stato civile rilascerà al custode del Cimitero il permesso di seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 12

Il trasporto di cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto da disposizioni di legge deve essere eseguito in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 13

Qualora la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dagli artt. 18, 25, 30, 31, 32 del D.P.R. 285/1990.

ART. 14

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto di cadaveri e le loro rimesse, si osserva il disposto degli artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 285/1990: la loro idoneità deve essere comunque accertata dall'A.S.L. competente.

ART. 15

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

3. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

ART. 16

Il trasporto di un cadavere dal Comune di Luni ad altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 11.

ART. 17

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in cassa che abbia le caratteristiche previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e ss.mm. e ii.

ART. 18

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche richiamando per quanto riguarda la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 285/1990.

ART. 19

Per il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali si osserverà il disposto dell'art. 36 del D.P.R. 285/1990.

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO E RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART. 20

I risultati dei riscontri diagnostici, da effettuare nei casi e con le modalità fissate per legge, debbono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura per eventuale rettifica della scheda di morte. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, c. 7 del D.P.R. 285/1990.

ART. 21

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio deve avvenire nelle forme previste dagli artt. 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 285/1990, il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici devono essere di volta in volta autorizzati dall'Azienda Sanitaria Locale, sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo.
2. Fuori dai casi previsti dalla legge è vietato asportare ossa dai cimiteri. È vietato il commercio di ossa umane. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte è regolato dalle disposizioni statali vigenti in materia, di cui alla Legge 29/12/1993 n. 578 e alla Legge n. 91 del 1/4/1999 e ss.mm. e ii.

CAPO V

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE

ART. 22

1. I risultati delle autopsie debbono essere comunicati al Sindaco e da questi al coordinatore sanitario dell'A.S.L. interessata per la eventuale rettifica della scheda di morte.
2. Quando causa della morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco.

ART. 23

Per fare eseguire l'imbalsamazione di un cadavere deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 24

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U.L.S. n. 1265/1934, il Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione; un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura); una camera mortuaria; un ossario comune; un locale per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate; servizi per il pubblico e gli operatori cimiteriali.
2. Il Comune di Luni dispone di quattro cimiteri, ubicati nelle seguenti località: Nicola, San Martino, Annunziata, Ortonovo Paese.

ART. 25

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma che abbiano la residenza anagrafica in questo Comune al momento del decesso, o che siano state residenti nel Comune per almeno 10 anni;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita in questo Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui al precedente art. 7;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
2. Resti e ceneri anche di non residenti possono essere tumulati all'interno di un loculo/celletta già occupati da familiari/conviventi, in caso di comprovato stato di convivenza in vita o di parentela/affinità entro il secondo grado con la salma già tumulata, e purché la richiesta sia stata presentata dal concessionario originario del loculo/celletta.
3. All'interno di un loculo è consentita la tumulazione (oltre al feretro) di una sola celletta-ossario oppure di due urne cinerarie; mentre all'interno di una celletta-ossario è consentita la tumulazione di 2 urne cinerarie.
4. Nel Cimitero Comunale possono essere accolte, con provvedimento del Sindaco, salme di persone che pur non rientrando nella casistica di cui sopra, abbiano acquisto durante la vita particolari benemeritenze nei confronti della collettività del Comune di Luni.
5. I beni cimiteriali sopracitati non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

ART. 26

1. Il Comune assicura l'ordine, la vigilanza, la custodia e la manutenzione dei cimiteri a norma di legge.
2. L'Amministrazione può appaltare i servizi cimiteriali ad una Ditta privata.

ART. 27

Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 285/1990 oltre l'eventuale autorizzazione al trasporto ex art. 23 nonché l'eventuale autorizzazione alla tumulazione della salma in un loculo comunale;
- b) provvede alla tenuta dei registri e alle relative registrazioni ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 285/1990: un esemplare di tali registri, vidimati dal Sindaco, ad ogni fine anno deve essere consegnato all'archivio comunale, presso l'Ufficio Cimiteri, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
- c) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- d) vigila che non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue pertinenze e che le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e) esegue lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti;
- f) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- g) si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri;
- h) vigila sulla osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dal Sindaco;
- i) vigila sull'attività delle Ditte private che eseguono lavori nel cimitero, ne coordina l'accesso e impartisce direttive al fine di evitare danni alle strutture esistenti;
- j) assiste il coordinatore sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

ART. 28

Il custode del Cimitero dipende funzionalmente:

- dall'ufficio tecnico (nella persona del Responsabile competente) per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, etc..
- dall'Ufficiale dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

CAPO VII

NORME DI POLIZIA NEL CIMITERO

ART. 29

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse sul cancello d'ingresso.
2. I veicoli potranno introdursi nel Cimitero soltanto con specifica autorizzazione del custode per favorire l'accesso delle persone inabili e portatrici di handicap. È consentito l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola, che è obbligatorio recare sempre con sé. Qualunque deiezione deve essere immediatamente ed efficacemente rimossa a cura del detentore che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori. Tali obblighi non sussistono nei confronti delle persone diversamente abili sostenute da cani addestrati, se impossibilitate ad assolverli.
3. È proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati da un adulto.
4. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo i sentieri interstiziali tra le fosse.

ART. 30

Il viale centrale, quelli laterali, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine possibile; ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti (sempreverdi) deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 31

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati cittadini.
2. Le famiglie dei defunti devono tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private.
Quando questi elementi ornamentali, danneggiati dalle intemperie e per vetustà costituiscono un pericolo e necessitano di rimozione, il custode provvederà a ritirarli qualora le famiglie interessate non provvedano al ritiro o alla riparazione entro un mese dietro avviso del Comune. Il Comune si riserva di conservare all'interno del Cimitero detti elementi ornamentali qualora siano di interesse storico/artistico.

ART. 32

Il Comune ha diritto di rimuovere ogni ornamento sia provvisorio che definitivo ogni qualvolta risulti in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di procedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 33

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali del cimitero è vietata, come è vietato asportare fiori, arbusti, corone.

ART. 34

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi etc... come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dalla Autorità Comunale.

ART. 35

E fatto assoluto divieto di presenziare alle esumazioni straordinarie a chiunque non appartenga all'autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, eccettuati i parenti autorizzati.

Art. 36

Chiunque all'interno dei cimiteri tenesse un contegno non conveniente sarà obbligato dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Municipale ad uscire immediatamente e, ove occorra, accompagnato. Restano salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO VIII

COSTRUZIONI DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.
--

ART. 37

L'Ufficio Tecnico Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero, estesa alle zone circostanti e comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano stati creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche o ampliamenti.

ART. 38

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono esser preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia,

l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere approvati dall'organo comunale competente.
All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 39

1. La relazione tecnico sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quale deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono rappresentare, in scala adeguata, le varie zone del complesso, gli edifici dei servizi generali e gli impianti tecnici.

ART. 40

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U.L.S. 1265/1934 e successive modificazioni.
2. È vietato costruire entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.
3. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri dai centri abitati.
4. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino ad una profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto, dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali operazioni possono essere realizzate artificialmente con riporto di terreni estranei.
La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 41

1. La superficie dei lotti di terreno destinati a campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata a raccogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 65. Si tiene conto anche della possibilità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

ART. 42

Nell'area di cui all'articolo precedente non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato a:

- costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa e ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 43

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e se possibile dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali con il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione della umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 44

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

ART. 45

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi compatibilmente con la disciplina urbanistica /edilizia in vigore e/o a quanto previsto nei bandi per l'assegnazione delle stesse aree.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà e possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
3. Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci, monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni massime di ml 2 x 0,80; in ogni caso la fossa non può essere coperta per più di un terzo della superficie complessiva. Tali ricordi trascorso il periodo di dieci anni restano di proprietà del Comune.
4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età condizione delle persone defunte, all'anno, mese, giorno della morte. Dietro domanda, è facoltà della Giunta Comunale autorizzare iscrizioni integrative.

ART. 46

1. I concessionari debbono mantenere in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà a proprie spese, per tutto il tempo della concessione.
2. Nel caso di sepoltura privata rimasta abbandonata per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, e - nel caso di incuria - previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi anche per pubbliche affissioni.
3. In particolare, nel caso di tombe di famiglia o di monumenti in stato di abbandono, al Concessionario viene notificata la diffida per rimuovere lo stato di abbandono. Nel caso di irreperibilità del Concessionario, viene esposto sulla sepoltura apposito cartello con avviso datato. Decorso senza esito un anno dalla notifica o dall'esposizione del cartello, viene promossa la procedura per la decadenza con atto del competente Dirigente, atto che viene notificato al Concessionario o, se questi è irreperibile, pubblicato all'albo pretorio on line. La decadenza è dichiarata dal competente Responsabile. Decorso senza esito altri tre mesi dalla data dell'ultima notifica o pubblicazione, si procede all'esumazione o estumulazione d'ufficio. I resti mortali vengono depositati nell'ossario; le salme vengono inumate nei campi per inumazione.
4. È facoltà del Comune conservare la costruzione della sepoltura, oppure demolirla, disponendo del sepolcro o dell'area per nuove concessioni eventualmente ponendo a carico del nuovo concessionario gli oneri di demolizione o ristrutturazione.

CAPO IX

CAMERA MORTUARIA. SALA PER AUTOPSIA. OSSARIO

ART. 47

1. I Cimiteri devono avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nei giorni festivi e nei pomeriggi prefestivi non vengono, di norma, eseguite tumulazioni o inumazioni; pertanto, al termine di funerali effettuati in tali giorni, la bara sarà depositata nella camera di cui sopra e dovrà essere provveduto al seppellimento nel primo giorno non festivo successivo.
2. Nei pomeriggi prefestivi e nei giorni festivi, a richiesta dei familiari, possono essere eseguite tumulazioni o inumazioni a tariffa maggiorata stabilita dalla Giunta Comunale.
3. I feretri in attesa di seppellimento possono esser depositi anche presso la cappella cimiteriale.

ART. 48

Il cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 68 comma 4 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel Cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO X

SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 49

1. I campi destinati alla inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in un suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.
2. Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 50

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 51

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due.
Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso alle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 52

Le fosse di inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 53

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 54

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Le casse utilizzabili per le inumazioni devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 75 del D.P.R. 285/90.

ART. 55

Per calare nella fossa un feretro si avrà massima cura, rispetto e decenza. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

ART. 56

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché con le radici e con i rami non si ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10, le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio.

2. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento.

Al di fuori di quanto previsto nel presente regolamento, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 57

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio libero per il diretto accesso del feretro.

2. Le strutture di realizzazione dei loculi devono possedere le caratteristiche richieste dall'art. 76 del D.P.R. 285/90.
3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

ART. 58

Il corrispettivo della concessione di loculi ed ossari, così come le tariffe per i servizi a titolo oneroso, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 59

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione.
2. Nel caso di realizzazione di Forno Crematorio tale struttura deve esser posta all'interno di un'area cimiteriale prescelta per le caratteristiche di centralità logistica, potenzialità di strutturare l'impianto con più servizi e parcheggi idonei, e direttamente collegato alla viabilità principale.
3. La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, in osservanza dei principi generali e criteri direttivi della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 04/07/2007 n. 24, come modificata dalla L.R. 11/03/2008 n. 4, e dalla Legge n. 34 del 6.8.2009, e al Regolamento Regionale 11 marzo 2008, n.1.
4. La cremazione di cadavere, per le persone decedute in Luni, è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.
L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
 - d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
5. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
6. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto.
In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

7. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
8. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
9. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni ordinarie oppure le salme inumate da almeno dieci anni nonché le salme tumulate da almeno venti anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
La cremazione può anche essere disposta dal Comune, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di pubblico avviso.
10. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o negli altri casi di cui al comma 6, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

ART. 60

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno, in modo chiaro e preciso, il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e la data della avvenuta cremazione. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
3. Affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi del precedente articolo 59, comma 4, lettere a) e b).
4. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la maggioranza assoluta di questi può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente:
 - la tumulazione in celletta;
 - l'interramento nel cimitero;
 - l'affidamento o la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla Legge Regionale.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione.
In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
8. In caso di rinuncia all'affidamento, ovvero in caso di disaccordo fra parenti dello stesso grado non superabile a norma dell'art. 59 comma 4 lett. c), sempre che non sia stata disposta la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
Nei casi citati può essere sempre autorizzata la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.
9. Possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo anche le ceneri già custodite in celletta, al momento della entrata in vigore del presente regolamento.
10. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere: tumulata in celletta, inumata in area cimiteriale, conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990, consegnata al soggetto affidatario.
11. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo in concessione solo in presenza di un feretro.
La durata della tumulazione è prevista in 30 anni.
La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.
12. L'interramento dell'urna è effettuato solo in area cimiteriale ed è destinato ad una lenta dispersione delle ceneri.
Per interramento si intende il seppellimento:
 - a) in un campo cimiteriale o porzione di esso specificamente destinato allo scopo;
 - b) in area cimiteriale già occupata da altra salma inumata in precedenza.L'autorizzazione all'interramento dell'urna cineraria non può prescindere dall'espressa volontà del defunto risultante da testamento o altra dichiarazione scritta rilasciata in data certa anteriore al decesso.
Nel caso sub b) necessita altresì la dichiarazione scritta del concessionario o dei suoi eredi. E potrà avvenire solo se, al momento dell'interramento dell'urna, la durata residua della concessione originaria è superiore a 5 anni.
Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,25 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,30. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
Il tempo di interramento è di 5 anni e trattandosi di una forma di dispersione non si procede ad operazioni di esumazione e pertanto nessun avviso viene collocato in prossimità del campo nel momento in cui avvengono successive inumazioni di urne.
Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
La lapide in marmo bianco, in ogni caso, non potrà avere una altezza superiore a 25 cm dal piano di campagna e non potrà eccedere le dimensioni di un quadrato di cm 25 di lato. Nel caso di

interramento sub b) è fatto divieto di apposizione di cippo, ma dovrà essere adeguatamente modificata la lapide già in sito, con l'apposizione dei dati anagrafici della persona cremata.

L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

13. La dispersione delle ceneri, giusta il disposto dell'art. 4 della L.R. 24/2007, è consentita solo su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante da testamento o da altra dichiarazione scritta del defunto, di data certa anteriore alla morte. Nel caso in cui tale dichiarazione scritta non abbia forma solenne o la sottoscrizione non sia avvenuta di fronte a un notaio o ad altro pubblico ufficiale, la sua autenticità potrà essere attestata da autocertificazione sottoscritta dal coniuge o, in sua assenza, dal familiare di più prossimo grado o, nel caso di pluralità di familiari più prossimi aventi il medesimo grado di parentela, dalla maggioranza assoluta di essi.
14. La dispersione viene autorizzata dal Comune di decesso. Se la dispersione ha luogo in Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, occorre altresì il nulla osta del Comune in cui avverrà la dispersione.
15. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 59 comma 4, o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
16. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, previo nulla osta/autorizzazione delle competenti Autorità alle cui istruzioni il Comune dovrà attenersi.
17. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del nuovo Codice della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ss.mm.ii.
18. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.
19. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

ART. 61

1. Il competente ufficio comunale deve tenere aggiornato l'apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
 - b) il luogo di dispersione delle ceneri.
2. L'istanza per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, da parte del soggetto titolato, redatta su carta resa legale, deve comprendere:
- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.
3. L'istanza per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, da parte del soggetto titolato, redatta su carta resa legale, deve comprendere:
- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
 - c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
 - d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
4. È consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali.
- Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.
5. Le tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri in area cimiteriale sono stabilite dalla Giunta Comunale nel rispetto del decreto di cui all'art. 5 della Legge 130/2001.
6. Considerata la scarsa disponibilità di spazi cimiteriali in rapporto al fabbisogno, per favorire il sistema "cremazione" in luogo delle tradizionali inumazioni o tumulazioni, la Giunta Comunale può decidere incentivi, fino all'azzeramento delle tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri.

CAPO XI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 62

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco. Le seconde, allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

In questo secondo caso tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Nel primo caso, qualora non vi sia la completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Qualora, in caso non vi sia la completa scheletrizzazione della salma, sia necessario rinumare la salma, le operazioni di rinumazione rimangono a carico del Comune.

2. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

ART. 63

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate con provvedimento del Sindaco.

ART. 64

1. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che gli aventi interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi (sia presente o meno un feretro) posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle apposite cassetine di zinco.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui alla normativa vigente in materia e devono essere smaltiti nel rispetto della medesima normativa.

ART. 65

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco, nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 285/1990.
2. Ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 285/90, sussistono diverse possibilità di trattamenti consentiti all'estumulazione:
 - a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui all'articolo 62 comma 2.
 - b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione: Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del D.P.R. 285/90.
3. È altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".
4. È consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorenti la scheletrizzazione, come già specificato all'art. 62 comma 2.
5. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
6. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del DPR 285/1990. Nel caso di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua, le estumulazioni non possono farsi, per la riduzione, prima che siano trascorsi trenta anni dalla sepoltura.
7. Ad eccezione delle cappelle private, non è consentita estumulazione per trasferimento di loculo all'interno dello stesso cimitero, né tra cimiteri diversi all'interno del Comune, salvo che lo spostamento si renda necessario nel caso si sia trattato di tumulazione provvisoria per carenza di

loculi o per interventi di ampliamento degli spazi cimiteriali, o comunque per motivi di interesse pubblico, previa adeguata informazione ai familiari, laddove possibile.

8. Nel caso di estumulazione per trasferimento da loculo a cappella privata, le spese conseguenti saranno interamente a carico dei privati richiedenti.

CAPO XII

SEPOLTURE PRIVATE

ART. 66

1. Il Comune può concedere a privati ed enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività; tombe o forni o loculi individuali, nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.
2. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli artt. 37 e ss..
3. Le costruzioni dovranno essere eseguite dai privati. I progetti debbono essere approvati dal Responsabile dell'Area competente su conforme parere del Coordinatore sanitario della A.S.L. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita, prima dell'utilizzo, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
4. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
5. Alle sepolture private, in qualunque forma realizzate, si applicano le norme del presente regolamento.
6. Nessuna opera di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile dell'Area competente.

ART. 67

1. Nel permesso di costruire per la costruzione di celle dovranno essere inserite le seguenti condizioni:
 - nel corso della esecuzione dei lavori non dovranno venire arrecati danni alle strutture cimiteriali pubbliche o di terzi, nel caso il concessionario si assume ogni responsabilità ed onere di ripristino;
 - che sia pagata dal concessionario una cauzione, nella misura fissata con apposito atto a copertura di eventuali danni arrecati alle strutture dall'impresa esecutrice dei lavori.

2. Relativamente ai permessi di costruire si richiamano le norme, in quanto applicabili, del D.P.R. 380/2001 e del Regolamento Edilizio Comunale.
3. I lavori devono essere in ogni caso ultimati entro 3 anni dalla stipula del contratto di concessione dell'area e il termine può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario sopravvenuti in corso d'opera a ritardare la loro esecuzione.
4. La mancata osservanza dei termini sopra specificati comporta la decadenza della concessione cimiteriale con obbligo di renderla al Comune dopo avere riportato l'area in pristino.
5. Nell'ipotesi che il concessionario voglia rinnovare la concessione cimiteriale sulla stessa area, è tenuto a corrispondere per intero la tariffa vigente al momento della nuova concessione.

CAPO XIII

CONCESSIONE DI BENI CIMITERIALI
--

ART. 68

1. La durata delle concessioni dei loculi realizzati dal Comune è determinata in anni 40 decorrenti dalla data di tumulazione o dalla data del contratto, se anteriore.
2. Nel caso in cui i loculi siano a più piani sovrapposti l'assegnazione avviene iniziando dal primo loculo disponibile in alto della prima fila libera di sinistra scendendo consecutivamente verso il basso; terminata la fila verticale, si passerà alla fila adiacente iniziando nuovamente dall'alto fino al completamento di tutte le file.
Se, al momento del decesso del coniuge, o del convivente, il superstite ha superato il 75° anno di età, a quest'ultimo può essere assegnato, a richiesta, e secondo la disponibilità, il loculo immediatamente inferiore o adiacente a quello del congiunto; quando il loculo da assegnare ad un defunto sia l'ultimo di una fila ed il coniuge vivente abbia presentato richiesta di un loculo anche per sé, si assegnano i primi due loculi della fila successiva partendo dall'alto.
3. Le concessioni di celle/ ossari hanno la durata di anni 30 a decorrere dalla data di tumulazione o dalla data del contratto, se anteriore. L'assegnazione avviene secondo i criteri di cui all'articolo 68 comma 2.
4. Al termine delle concessioni di loculi, cellette e ossari, è possibile, su richiesta del concessionario o dei suoi eredi, concedere un rinnovo per un periodo di anni 20. Le tariffe sono determinate con provvedimento di Giunta Comunale.
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dal successivo art. 80.

ART. 69

1. La concessione di loculi, ossari/cellette viene effettuata direttamente dall'Ufficio Comunale preposto seguendo tassativamente quanto stabilito dall'art. 68 comma 2 del presente

regolamento e deve risultare da scrittura privata, registrabile in caso d'uso, nella quale, per l'Ente, interviene il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio o altro Responsabile individuato dalla Giunta comunale, con spese a carico del concessionario.

2. La concessione delle aree per l'edificazione di sepolture private viene disposta con delibera della Giunta Comunale e deve risultare da atto pubblico amministrativo, nel quale in rappresentanza dell'Ente interviene il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio o altro Responsabile individuato dalla Giunta comunale; le spese per la registrazione e la relativa trascrizione sono a carico del concessionario.

ART. 70

Le concessioni perpetue o quelle a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 30 anni per celle/ossari e i 40 anni per i loculi, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

ART. 71

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, il Comune conferisce a privato o Enti il diritto di uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.

Il diritto di uso di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al comma 1 secondo capoverso del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinei, i germani o uterini;
- il coniuge non separato;
- il convivente.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

3. Quando la concessione viene fatta in favore di più persone, queste devono indicare espressamente nell'atto di concessione a chi, e secondo quali criteri o proporzioni, va esteso il diritto d'uso.
4. Prima della scadenza della concessione gli eredi possono chiedere il rinnovo della concessione.
5. Se più sono i titolari per concessione o per successione, questi, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti

la concessione, ferma la solidale responsabilità di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvede a tale designazione il Sindaco.

6. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tempestivamente comunicarlo all'Ufficio comunale preposto che provvederà all'aggiornamento dell'indirizzo nel fascicolo individuale della sepoltura.
7. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e all'albo pretorio on line.

ART. 72

1. La concessione di sepoltura privata è disposta e viene mantenuta subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, quali risultano dal regolamento e dell'apposito atto di concessione.
2. In particolare l'uso del diritto di concessione deve avvenire nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione e dalle norme del presente regolamento.

ART. 73

Nel periodo di validità della concessione le salme e i resti, tumulate in loculi o in cellette/ossari, a richiesta dei familiari, possono essere trasferite in altra sepoltura, secondo quanto previsto dall'articolo 65 ultimo comma. In questo caso la "concessione" decade e la tomba od il loculo o l'area ritornano nella piena disponibilità del Comune.

ART. 74

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, la cella o l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune (senza che il concessionario possa vantare pretese per i rimborsi, diritti, indennizzi, etc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del c.c.).

CAPO XIV

RETROCESSIONE DI BENI CIMITERIALI

ART. 75

1. È consentita la retrocessione al Comune di aree cimiteriali nonché di loculi, ossari e celle, concessi a vivi anche anteriormente l'entrata in vigore del presente Regolamento, purché non siano stati utilizzati.
2. Le modalità, i tempi e i rimborsi saranno fissati con lo stesso atto deliberativo giuntale, col quale verranno anche indicati i prezzi di concessione di beni cimiteriali retrocessi.

ART. 76

1. È consentita la tumulazione provvisoria di salma in loculi del Comune nei seguenti casi:
 - in attesa che il richiedente, già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia;
 - in attesa che il richiedente possa disporre di cella comunale in corso di realizzazione.
2. La durata del prestito non potrà superare i 3 anni, salvo i casi di volta in volta autorizzati dal Comune.
3. Con atto di Giunta vengono fissati i prezzi delle concessioni provvisorie.

CAPO XV

SOPPRESSIONE DI CIMITERI

ART. 77

La soppressione di cimiteri, nei casi previsti dalla legge, viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

ART.78

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano almeno trascorsi 15 anni dalla ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

ART. 79

In caso di soppressione del cimitero gli Enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private a seguito di regolare atto di concessione, hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di anni 99, nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

ART. 80

Il materiale dei monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

CAPO XVI

REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI E SEPOLTURE PRIVATE
--

ART. 81

1. I piani cimiteriali di cui agli articoli 37 e ss. possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel Cimitero.

ART. 82

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del T.U.L.S. n. 1265/1934, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario della A.S.L. competente. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e dal D.P.R. 285/1990 per le sepolture nei cimiteri.
2. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U.L.S. n. 1265/90, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

ART. 83

Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 82 precedente, oltre la autorizzazione al seppellimento di cui all'art. 6 occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
--

ART. 84

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e successive modifiche e integrazioni, così come qualunque altra norma statale e regionale emanata in materia.

ART. 85

1. È abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 4.2.2000 e modificato con D.C.C. n. 14 del 30.6.2008.
2. È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.